



TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO n. 1

R.G.

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Simona Capurso,
letti gli atti del procedimento sopra indicato;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26/6/2025;
letto il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma cpc proposto dal debitore esecutato avverso l'atto di pignoramento promosso nei suoi confronti da

considerato che il debitore ha chiesto in via preliminare di *"accertare la presenza di clausole vessatorie e avvisare il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. entro 40 giorni per far accertare solo ed esclusivamente l'abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;*

rilevato che dal decreto ingiuntivo in forza del quale è stata avviata la procedura esecutiva non emerge che il Tribunale abbia compiuto una verifica della presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio;

richiamata la pronuncia a S.U. della S.C. n.9479/23 secondo cui *"se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore";*

considerato che gli altri motivi di opposizione formulati, concernenti il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, sono infondati alla luce della documentazione prodotta in atti dalla la quale ha provveduto a depositare tutti i contratti di cessione dei crediti in blocco contestati dal debitore esecutato, dando prova della titolarità del credito in capo alla medesima;

ritenuta, comunque, la necessità di sospendere la procedura esecutiva al fine di assegnare al debitore esecutato il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;

Firmato Da: LUCCHETTI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 718679aa770426799e3a6b1c57c6b128
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55ea6c90ba978abb0c159853deb4d7316



circa il regolamento delle spese di lite della presente fase sommaria dell'opposizione si ritengono sussistenti i giusti motivi per compensare le spese tra le parti; si precisa che verrà assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito come prescritto dall'art. 616 c.p.c. tenuto conto dell'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. formulata dal debitore relativamente all'eccezione difetto di legittimazione attiva, che è stato ritenuto infondato.

P.Q.M.

Sospende la procedura esecutiva.

Avvisa la parte esecutata che ha termine di giorni 40, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo esclusivamente per far accertare l'eventuale abusività delle clausole;

Compensa integralmente le spese di giudizio della presente fase sommaria dell'opposizione;

Assegna termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata osservata i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero dalla decisione del Collegio in caso di proposto reclamo.

Si comunichi a cura della Cancelleria
Livorno, 12/09/2025

Il giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Simona Capurso

Firmato Da: LUCCHETTI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 716679aa70426799e3abd657cab128
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba878ab80d458853deb4d73f6

